



ACCORDO QUADRO

TRA

L'ASSOCIAZIONE APICOLTORI COLDIRETTI (COLDIRETTI API)

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

L'Associazione Apicoltori Coldiretti (di seguito **COLDIRETTI API**), con sede in 00187 Roma, in via 24 Maggio n. 43, C.F. 96575500580, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Veronica Barbati, in qualità di Presidente della stessa, per la carica domiciliata presso la suindicata sede dell'Ente

e

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito **CREA**), con sede in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, C.F. 97231970589, P. IVA 08183101008, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica domiciliata presso la suindicata sede dell'Ente

Premesso che

COLDIRETTI API:

- Nel perseguire lo scopo di valorizzare e difendere le produzioni apistiche nel rispetto della normativa vigente promuove processi di conoscenza, educazione e rappresentazione delle istanze relative alla corretta modalità di gestione e di difesa sanitaria della produzione apistica, quale parte

fondamentale per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale;

- Nelle proprie attività di studio e ricerca, favorisce misure dirette a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, al razionale uso dell'acqua, del suolo e del territorio, alla salubrità dell'aria, alla diffusione di energie rinnovabili promuovendo i comportamenti virtuosi tesi ad esaltare il miglioramento dell'ambiente, della salute e dell'economia a sostegno della cultura basata sul consumo consapevole;

- promuove politiche per il sostegno e lo sviluppo del settore della produzione apistica attraverso la partecipazione alla programmazione europea, nazionale e regionale e provvede alla elaborazione di proposte per il miglioramento normativo del settore apistico e ambientale;

- stipula convenzioni e contratti per la cessione, ritiro, stoccaggio, lavorazione, trasformazione e immissione di prodotti sul mercato, nonché per la fornitura di materie prime, attrezzature, macchine e altri mezzi di produzione;

- fornisce agli associati le informazioni più complete circa la disponibilità dei prodotti apistici, incluse le materie prime necessarie, nonché la possibilità del loro collocamento sul mercato, incentivando la partecipazione ad accordi interprofessionali di filiera. Si avvale, altresì, della collaborazione di imprenditori e tecnici qualificati al fine di: prestare l'assistenza tecnica in ordine alla coltivazione e alle lavorazioni inerenti al metodo dell'apicoltura; realizzare interventi di gestione delle api e di altri imenotteri aculeati e garantire la salvaguardia degli ecosistemi con la messa in sicurezza degli animali;

- tutela e promuove il consumo di prodotti da apicoltura 100% italiana;

- partecipa a convegni, fiere, iniziative promozionali, rassegne di rilievo

internazionale, nazionale e regionale e organizza eventi a sostegno del settore

apistico, con particolare attenzione al settore dei giovani apicoltori;

- promuove azioni di informazione ed educazione ambientale, anche di

carattere scientifico, nonché attività di informazione sulle prospettive di

mercato dell'apicoltura avvalendosi, altresì, dei servizi di comunicazione

online;

- effettua studi e ricerche, analisi previsionali ed econometriche anche in

collaborazione con enti pubblici e privati.

- presenta e gestisce iniziative, sperimentazioni, progetti di sviluppo anche

nel campo della formazione, di interesse sovranazionale, nazionale o

interregionale, con ricerca di partenariati e sostiene enti e istituzioni pubbliche

e private attraverso l'ausilio di imprenditori e tecnici qualificati al fine di

realizzare interventi di gestione delle api e preservare ecosistemi con la messa

in sicurezza degli animali.

Il CREA:

– è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico,

sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità

alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto

ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n.

218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa

e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente

riordinato dall'art. l, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190

(legge di stabilità per l'anno 2015) in virtù dell'incorporazione dell'Istituto

Nazionale dell'Economia Agraria (INEA) e dell'Istituto Nazionale di Ricerca

per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

– è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico;

– promuove attività con finalità di eseguire indagini, analisi e studi di economia agraria e forestale

– promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;

– valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile;

– individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici mediante applicazione e controllo delle biotecnologie;

– è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore di imprese del settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;

sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;

favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.

Le due Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una collaborazione, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare, approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida, azioni scientifiche operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento delle attività professionali che attengono le diverse fasi delle attività e alla specializzazione di professionisti del settore.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 – Finalità

Il presente atto ha l'obiettivo di realizzare collaborazioni e sviluppare azioni sinergiche tra l'Associazione ed il CREA, nell'ambito dei compiti e delle funzioni loro attribuite, per attuare programmi di ricerca e di sviluppo, finalizzati ai bisogni sociali ed economici del territorio. In particolare, la Coldiretti API e il CREA, attraverso il presente Accordo, intendono sviluppare sinergie operative

in materie di interesse comune che consentano l'integrazione fra le *mission* e le competenze delle Parti in un'ottica di lungo periodo, nella filiera dell'apicoltura, dell'agricoltura, delle filiere agro-alimentari e della sicurezza alimentare. In particolare, le Parti, nel rispetto dei principi europei di economia circolare, di bioeconomia e di sostenibilità ambientale, si propongono di individuare le migliori soluzioni per valorizzare l'apicoltura e le produzioni apistiche, favorire gli assorbimenti di carbonio nel suolo e nelle piante nonché incentivare la ricerca di nuovi formulati compatibili con la salute delle piante per la difesa fitosanitaria e la gestione delle colture agricole, anche attraverso la verifica di formulati a base interamente vegetale, al fine di salvaguardare il patrimonio apistico, apoideo agroalimentare nazionale e la distintività dei territori agricoli italiani. Le Parti collaboreranno per promuovere incontri territoriali per il raggiungimento degli obiettivi del presente accordo e di quelli esecutivi susseguenti nonché per la loro diffusione.

Art. 3 – *Convenzioni attuative*

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo, a cui si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, le iniziative di trasferimento collegate e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sugli obblighi di riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate prevenzione

e sicurezza, pubblicazioni; dovranno altresì essere indicate le modalità di monitoraggio delle attività di interesse comune.

Le Convenzioni attuative dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Parti.

Art. 4 - Comitato di indirizzo strategico

Ai fini della programmazione delle attività oggetto del presente Accordo, viene istituito un Comitato di indirizzo strategico composto da quattro membri, due per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a seguito della sottoscrizione del presente atto, con il compito di implementare e monitorare le azioni programmatiche oggetto della collaborazione.

Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso, potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone comunicazione all'altra.

Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il CREA, del supporto del proprio personale e consulenti o di altre strutture territoriali ad esso collegate, aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne l'Associazione, dei propri soci aventi le competenze necessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti, attraverso i Comitati consultivi e Gruppi tematici di lavoro appositamente costituiti.

Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici e i programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la definizione di convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Il Comitato di indirizzo strategico alla predisporrà annualmente una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che sarà inviata a ciascuno dei firmatari, proponendo eventualmente nuove azioni programmatiche.

La partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo strategico è da intendersi a titolo gratuito.

Art. 5 – Sviluppo dell’approccio *one health* a tutela delle api

Con specifica convenzione di cui all’articolo 3, le Parti definiscono modalità e ambiti applicativi dell’approccio integrato e unificante della *one health* applicato al settore apistico, al fine di verificare gli effetti dei cambiamenti climatici, della diffusione dei parassiti esotici e dei comportamenti umani sulla salute delle api e individuare soluzioni utili alla riduzione dell’impiego di fitofarmaci in agricoltura, nonché della resistenza a parassiti e patogeni, anche attraverso la sperimentazione in campo, assicurando l’accesso e la disponibilità dei risultati della ricerca, oltre che la trasparenza delle informazioni. A tal fine potrà essere istituita una Commissione di valutazione aperta alla partecipazione, al dialogo e alla trasparenza nei rapporti con i cittadini-consumatori disciplinata negli accordi esecutivi di cui al citato art. 3.

Art. 6 – Finanziamento delle attività

Le risorse per il finanziamento delle singole convenzioni attuative saranno definite dalle parti in sede di stesura delle stesse e/o potranno derivare da eventuali finanziamenti provenienti dai Ministeri, dalla Commissione Europea, o ad altri soggetti esterni interessati. A tal fine le Parti si impegnano a valorizzare la loro partecipazione a bandi progettuali stanziati da istituzioni pubbliche nazionali ed europee, in grado di supportare l’attività prevista dalle specifiche convenzioni.

Art. 7 – Durata

Il presente Accordo avrà la durata di tre (3) anni dalla data di sottoscrizione.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Atto, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Atto è in via ordinaria di entrambe le Parti contraenti. Tuttavia, gli Accordi attuativi di cui all'art. 3 possono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti sulla base del presente Atto, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite

e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito delle attività che saranno effettuate ai sensi dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le Parti.

Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Atto, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Art. 10 - *Trattamento dei dati personali*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Accordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino al termine prescrizioneale di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.

Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

Gli Accordi Attuativi, di cui all'art. 3 del presente Accordo quadro, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per

stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati
oggetto delle singole iniziative.

Il Responsabile protezione dati nominato dalla Associazione Apicoltori
Coldiretti è contattabile al seguente indirizzo: apicoltori@coldiretti.it; il
Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al
seguito indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Art. 11 – Tutela della sicurezza

1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
“Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori”),
le Parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi al fine di
ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’attività
complessiva.

Art. 12– Diritto di recesso

A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Atto con
un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta
Elettronica Certificata (PEC).

Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al
momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni
eventualmente già assunti dalle Parti nell’ambito delle convenzioni attuative,
che devono comunque essere portati a compimento.

Art. 13 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti. Ciascuna delle
parti supporterà i costi relativi all’esecuzione delle attività di propria

competenza, eventualmente definite negli accordi attuativi di cui agli artt. 3 e 5.

Art. 14 - Oneri fiscali

Il presente Accordo Quadro costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo e sarà equamente ripartita tra le Parti ed assolta da ciascuna Parte in parti uguali con le seguenti modalità: dall'Associazione tramite modello F24 codice tributo 1552 anno di riferimento 2024 effettuato in data 02/12/2024 modo virtuale, dal CREA ex art. 15 del sopra citato D.P.R. 642/1972 (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi).

Art. 15 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Atto. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

addì

Per l'Associazione Apicoltori

Per il Consiglio per la ricerca in

Coldiretti (API)

agricoltura e l'analisi

IL PRESIDENTE

dell'economia agraria

Veronica Barbati

II PRESIDENTE

Prof. Andrea Rocchi